

REGIME FORFETTARIO VERIFICHE PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA

Gentile Associato,

con la presente desideriamo ricordare che, **per utilizzare il regime forfettario nel 2021**, occorre **verificare che sussistano i requisiti d'accesso e non siano configurabili le condizioni ostative** previste dall'art. 1 co. 54 e 57 della L. 190/2014, come modificata, a decorrere dal 2020, dalla L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

In particolare, **le modifiche introdotte dalla Legge 160/2019** (Legge di Bilancio 2020) hanno interessato:

- i) **i requisiti di accesso e/o di permanenza nel regime forfettario**, previa introduzione del **limite al sostenimento di spese per lavoratori e collaboratori**, strutturato in modo analogo a quello previsto fino al 2018, **con l'incremento della previgente soglia da 5.000 a 20.000 euro**;
- ii) **le cause di esclusione al regime forfettario**, con la reintroduzione del **limite al possesso di redditi di lavoro dipendente** (e a questi assimilati) di **ammontare non superiore, nell'anno precedente, a 30.000 euro** (limite già vigente fino al 2018).

È importante, quindi, **verificare l'esistenza di tali requisiti per accedere o permanere nel regime forfettario**, in considerazione del fatto che **la perdita di uno dei requisiti d'accesso o la verifica di una causa ostativa dopo l'accesso, determinano, in ogni caso, la fuoriuscita dal regime dall'anno successivo**.

Premessa

Per utilizzare il **regime forfettario nel 2021**, occorre **verificare che sussistano i requisiti d'accesso e non siano configurabili le condizioni ostative** previste dall'art. 1 co. 54 e 57 della L. 190/2014, come modificata, a decorrere dal 2020, dalla L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Osserva

La perdita di uno dei requisiti d'accesso o la verifica di una causa ostativa dopo l'accesso, determinano, in ogni caso, la fuoriuscita dal regime dall'anno successivo.

Requisiti di accesso

A decorrere dal 1 gennaio 2021, **il regime forfettario è applicabile se**, con riferimento all'anno precedente, **sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti**:

- ➔ **ricavi conseguiti o compensi percepiti**, ragguagliati ad anno, di ammontare **non superiore a 65.000 euro**;
- ➔ **sostenimento di spese per lavoratori e collaboratori** di **ammontare non superiore, nell'anno precedente, a 20.000 euro**.

Di seguito si riepilogano i **principali criteri per la determinazione dei predetti limiti**.

Requisito	Modalità di computo
Limite di ricavi e compensi	Rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall' esercizio dell'attività d'impresa, di arte o professione (artt. 54, 57 e 85 del TUIR).
	Si computano anche i compensi per la cessione del diritto d'autore se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta.
	Non rilevano i compensi aventi natura occasionale qualificabili come redditi diversi.
	I ricavi o i compensi sono calcolati utilizzando il criterio di determinazione del reddito (competenza/cassa) previsto dal regime applicato l'anno precedente.
	Non rilevano i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli ISA.
	Il limite è ragguagliabile ad anno , in caso di inizio dell'attività in corso d'anno.
Limite di spese per lavoro	Il limite va calcolato anche se i ricavi e i compensi dell'anno precedente riguardano un'attività cessata .
	In base alla norma, al limite concorrono le spese relative :
	<ul style="list-style-type: none"> ➔ al lavoro accessorio (art. 70 del DLgs. 276/2003 – norma abrogata); ➔ ai lavoratori dipendenti; ➔ ai collaboratori (art. 50 co. 1 lett. c) del TUIR - borse di studio, premi, sussidi per studio o addestramento professionale; art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR - collaborazioni coordinate e continuative; il riferimento al progetto risulta superato); ➔ agli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (per i contratti ancora in atto al 25.6.2015); ➔ alle prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore e dai suoi familiari (art. 60 del TUIR).
	Non rilevano le spese per prestazioni di natura occasionale .

Cause ostative

Il **regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che si trovino**, nel corso dell'applicazione del medesimo, **nelle seguenti situazioni**.

Cause di esclusione per il 2021
Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
Residenza fiscale all'estero (esclusi i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo).
Compimento , in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni , di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e aziende coniugali; ➔ controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
Possesso , nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati , di cui agli articoli 49 e 50 del D.P.R. 917/1986, eccedenti l'importo di 30.000 euro , sempreché il rapporto di lavoro non sia nel frattempo cessato: in tal caso, la soglia non deve essere verificata.

Osserva

Ad eccezione della nuova causa di esclusione relativa al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati **eccedenti l'importo di 30.000 euro** (introdotta dalla Legge 160/2019), **le predette cause di esclusione devono essere verificate al momento di applicazione del regime e non nell'anno precedente all'ingresso**: il verificarsi di una delle predette cause nell'anno precedente l'accesso (es. 2020) non è, pertanto, di impedimento all'applicazione del regime qualora la stessa sia venuta meno entro l'anno successivo (es. 2021)

Di seguito si riepilogano i **principali criteri per la verifica delle cause ostative più ricorrenti**.

CAUSA	CRITERI DI VERIFICA
Regimi speciali IVA o di determinazione forfetaria del reddito	In caso di esercizio di più attività, l'utilizzo per una sola attività di un regime speciale IVA o di determinazione forfetaria del reddito preclude l'accesso al regime forfetario anche per le altre attività.
	Se è esercitata un'attività agricola in regime speciale IVA e produttiva di reddito agrario, è possibile applicare il regime forfetario per le altre attività esercitate.
	Se per una certa attività è previsto un regime speciale IVA o di determinazione forfetaria del reddito, è possibile utilizzare il regime forfetario (es. dal 2021) se il contribuente ha optato per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari già dall'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario (nell'esempio, 2020).
Partecipazioni in società di persone e associazioni professionali	La partecipazione dev'essere dismessa nell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime. Per accedere al regime dal 2021, la partecipazione dev'essere stata ceduta entro il 31.12.2020.
	La partecipazione in società semplice non rileva se la società produce redditi diversi da quelli di lavoro autonomo o, di fatto, d'impresa.
	Rilevano ai fini della causa ostativa le partecipazioni possedute a titolo di nuda proprietà.
Partecipazione in srl	Elementi necessari, congiuntamente, per l'operatività della causa:
	→ controllo diretto o indiretto della società (rilevano le partecipazioni possedute da familiari);
	→ codici ATECO dell'attività della srl e del socio inclusi nella stessa sezione della classificazione;
	→ il socio deve effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi tassati con imposta sostitutiva alla srl , la quale, a sua volta, deduce dal reddito il relativo costo.
	Verifica della causa sulla base di quanto verificatosi nell'anno di applicazione del regime (e non nell'anno precedente).
	Se il regime forfetario è stato applicato nel 2020, la permanenza nello stesso nel 2021 è condizionata ai risultati emergenti a fine 2020.
	Se il 2021 è il primo anno di applicazione del regime forfetario, la causa ostativa sarà valutata, non all'inizio, ma solo alla fine di tale anno e, ove configurata, escluderà dal regime dal 2022.

<p>Attività prevalente nei confronti del datore di lavoro</p>	<p>Per verificare la causa ostativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> → si considerano i datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti produttivi di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, oppure vi sono stati nei due periodi d'imposta precedenti; → si considerano anche i soggetti controllanti, controllati e collegati al datore di lavoro; → i ricavi o i compensi percepiti dai datori di lavoro o da soggetti a questo riconducibili devono superare il 50% di quelli totali. <p>Verifica della causa al termine del periodo d'imposta in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato.</p> <p>Se il regime forfetario è stato applicato nel 2020, la permanenza nello stesso nel 2021 è condizionata ai risultati emergenti a fine 2020.</p> <p>Se il 2021 è il primo anno di applicazione del regime, la causa ostativa sarà valutata solo alla fine di tale anno e, ove realizzata, escluderà dal regime dal 2022.</p> <p>Inoperatività della causa nei confronti di coloro che, già prima del 2019 (periodo di decorrenza della causa ostativa), conseguivano sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, se i due rapporti persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza biennale.</p>
<p>Possesso di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati</p>	<p>Verifica della causa sulla base dei redditi percepiti nell'anno precedente l'utilizzo del regime.</p> <p>La percezione, nel 2020, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati di ammontare superiore a 30.000,00 euro determinerebbe la fuoriuscita dal regime dal 2021, salvo che nel 2020 il rapporto sia cessato (in ordine al periodo di valutazione di tale limite, si veda quanto riportato nel precedente paragrafo).</p> <p>Il limite non si applica solo se le cessazioni del rapporto di lavoro sono intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.</p> <p>Il limite non si applica se, dopo la cessazione del rapporto lavorativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> → non sono percepiti redditi di pensione; → non è intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31.12 dell'anno precedente.

Adempimenti conseguenti all'ingresso o alla fuoriuscita dal regime

L'ingresso o la fuoriuscita dal regime **presuppone l'esecuzione di una serie di adempimenti rilevanti in ambito IVA e ai fini reddituali**, di seguito riepilogati in forma tabellare.

2020	2021	Adempimenti
Regime ordinario	Regime forfetario	<ul style="list-style-type: none"> → Rettifica della detrazione IVA a sfavore per beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e per beni strumentali ancora ammortizzabili; → rinuncia all'esigibilità differita dell'IVA; → eccedenza detraibile ultima dichiarazione IVA: richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione; → componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti e rinviati (es. plusvalenze rateizzate): formazione del reddito del 2020 per le quote residue;

		<ul style="list-style-type: none"> → ricavi/compensi che hanno già concorso alla formazione del reddito nel regime ordinario: esclusi dal regime forfetario (e viceversa); → sospensione degli ammortamenti; → fatturazione senza IVA e ritenuta d'acconto dal 2021.
Regime forfetario	Regime ordinario	<ul style="list-style-type: none"> → Rettifica della detrazione IVA a favore; → ricavi/compensi e spese con manifestazione finanziaria successiva alla fuoriuscita dal regime forfetario: concorso al reddito nel regime ordinario; → ripresa ammortamenti dei beni preesistenti; → adempimenti IVA, istituzione registri contabili, ritenuta d'acconto dal 2021.
Regime di vantaggio	Regime forfetario	<ul style="list-style-type: none"> → Nessun adempimento particolare, ma modifica dei riferimenti normativi sulle fatture.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro